



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIREZIONE GENERALE

Staff Servizi Legali di Ateneo

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261533

E-mail: affarigiuridici@uniupo.it

PEC protocollo@pec.uniupo.it

LS/ff

OGGETTO: Modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 539 del 12.12.2001 e modificato con D.R. rep. n. 1093/2023 del 03.07.2023;
- VISTO** il D.R. rep. n. 1122/2023 del 10.07.2023 di modifica dello schema tipo di regolamento di Dipartimento;
- VISTO** il D.R. rep. n.1202 del 25.07.2023 di rettifica del paragrafo 2 del dispositivo del D.R. rep. n. 1122/2023 del 10.07.2023;
- VISTO** l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 19.07.2023, punto A.11.1, con il quale il Consiglio ha approvato il regolamento di Dipartimento predisposto tenendo conto delle indicazioni previste dal nuovo schema tipo di regolamento di Dipartimento

DECRETA

1. di emanare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), dello Statuto, il testo del Regolamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica riportato in allegato (Allegato A) e costituente parte integrante del presente decreto.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Visto
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Loredana Segreto)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm



Regolamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento concerne le norme di funzionamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT), in conformità con la Legge, con lo Statuto di Ateneo, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità.
2. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Alessandria.

Articolo 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo e della Terza Missione, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e seguenti dello Statuto di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla Legge n. 240 del 30.12.2010.
3. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente e favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.
4. L'attività didattica del Dipartimento si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
5. Il DiSIT conferisce i titoli di studio previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
6. L'attivazione dei corsi è deliberata annualmente e riportata nel manifesto annuale degli studi.

Articolo 3 – Componenti

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori per i quali sia stata deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, l'afferenza a seguito di formale richiesta. Il numero degli afferenti non può essere inferiore al limite previsto dalla legge.
2. Fanno altresì parte del Dipartimento gli assegnisti di ricerca, i dottorandi ed altre eventuali figure equivalenti di ricercatori junior.
3. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro Servizi del Polo di Alessandria.



4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati che ne facciano richiesta. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento.

Articolo 4 – Sezioni

1. Per una migliore organizzazione dell'attività scientifica e degli aspetti ad essa connessi, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche ed interessi di ricerca.

2. In atto sono costituite le sezioni indicate nell' allegato A.

3. I professori e ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca, che afferiscono ad una Sezione costituiscono il Consiglio di Sezione, presieduto dal Responsabile di Sezione, scelto tra gli afferenti alla Sezione stessa, secondo le modalità di cui al successivo comma 9.

4. Ciascuna Sezione può decidere di adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

5. L'afferenza ad una Sezione non è obbligatoria. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può afferire al più ad una sola Sezione. Tali afferenze sono legate all'interesse scientifico attuale dei vari membri e possono essere cambiate. La richiesta di afferenza ad una Sezione è approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Sezione.

6. Il numero di afferenti ad una Sezione non può essere inferiore a 12.

7. La costituzione di una nuova Sezione richiede una proposta motivata, formulata da almeno 12 membri del Consiglio di Dipartimento, che manifestano il loro interesse ad aderirvi. Tale proposta, discussa in Consiglio di Dipartimento, dovrà essere approvata in una successiva seduta, con la maggioranza degli aventi diritto a voto.

8. Nel caso in cui una Sezione scenda al di sotto del numero minimo di afferenti di cui al comma 6 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta dei membri della Sezione, può concedere una proroga, non superiore a 24 mesi, entro la quale verificare la possibilità del mantenimento della Sezione; cessato il termine di tale proroga, mancando i requisiti di cui al comma 6 del presente articolo, la Sezione è disattivata.

9. Il Consiglio di Sezione designa, mediante elezione a scrutinio segreto, un Responsabile di Sezione, scegliendolo fra i professori e ricercatori afferenti alla Sezione stessa. Il Responsabile di Sezione resta in carica per un quadriennio. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Responsabile di Sezione eletto, nella prima seduta utile dopo le elezioni. Il Direttore di Dipartimento può attribuire o delegare al Responsabile di Sezione opportune funzioni organizzative e di gestione riguardanti la Sezione stessa.

10. I Responsabili di Sezione o i singoli professori e ricercatori non afferenti ad alcuna sezione, sono tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività svolta nei termini e modi previsti dalla normativa vigente. Dette relazioni verranno presentate al Consiglio di Dipartimento in occasione della formulazione della relazione annuale sull'attività del Dipartimento.



Articolo 5 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - Il Consiglio di Dipartimento
 - La Giunta
 - Il Direttore
 - La Commissione Paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 6 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori, i Ricercatori e i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) quattro rappresentanti degli studenti individuati secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera c) dello Statuto di Ateneo;
 - d) un numero di rappresentanti degli assegnisti di ricerca determinato secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera d) dello Statuto di Ateneo;
 - e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Centro di Servizi Polo di Alessandria che non siano già elette/i per le medesime funzioni in altri Consigli di Dipartimento.

Su invito del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.

2. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo sono disciplinate con delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento possono assistere, senza diritto di voto, altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.
4. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, su invito del Direttore e limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, esperti il cui parere venga ritenuto di interesse in vista di determinate deliberazioni.
5. L'invito dei suddetti soggetti deve essere menzionato nell'ordine del giorno; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 7 – Compiti

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche, didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.
2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
3. In particolare, il Consiglio di Dipartimento, oltre ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, provvede a:



- approvare la costituzione di una nuova sezione come da Art. 4, comma 7 del presente regolamento;
- concedere una proroga per il mantenimento di una sezione come da Art. 4, comma 8 del presente regolamento;
- disattivare una sezione che non abbia raggiunto il numero di minimo di aderenti allo scadere della proroga;
- nominare i Responsabili di Sezione eletti come da Art. 4, comma 9 del presente regolamento;
- approvare la relazione annuale sull'attività del Dipartimento, su proposta del Direttore e dei Responsabili di Sezione.

Articolo 8 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di impedimento, dal Vice-Direttore. Esso è convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con contestuale presentazione dell'ordine del giorno, nonché ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo.
2. La convocazione deve essere effettuata per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza e con pubblicazione sul sito web di Dipartimento. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, a mezzo posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Dipartimento.
3. L'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

Articolo 9 – Ordine del giorno

1. La determinazione dell'ordine del giorno è di competenza del Direttore di Dipartimento, sentiti i Responsabili di Sezione.
2. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Qualora la richiesta di inserimento di un argomento all'ordine del giorno non venga accolta, il Direttore deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.
4. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti del Consiglio.

Articolo 10 – Aggiornamento delle sedute

1. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora dell'aggiornamento. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data notizia solo ai componenti assenti, a mezzo posta elettronica.



Articolo 11 – Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta il Direttore dovrà procedere a una nuova convocazione.
3. I componenti del Consiglio di Dipartimento non possono prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, e di ciò il segretario verbalizzante deve dare atto a verbale.
4. Tutti i membri del Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute. L'inosservanza reiterata di tale obbligo può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la normativa vigente.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimo impedimento.
6. I componenti elettivi che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica.

Articolo 12 – Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranza qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
3. Di ogni seduta esiste apposito verbale redatto da parte del Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati, la sintesi degli interventi sui singoli punti e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, nonché il testo delle relative delibere e deve recare la firma congiunta del Direttore e del segretario verbalizzante.
5. La discussione sui singoli punti all'ordine del giorno è aperta dal Direttore che illustra l'argomento o la proposta di delibera ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.
6. I componenti che intendano intervenire durante la discussione ne fanno richiesta, di norma per alzata di mano. Il Direttore autorizza l'intervento secondo l'ordine delle richieste. Non è consentito intervenire senza l'autorizzazione del Direttore.
7. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo al segretario nel corso della seduta.
8. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti), e hanno effetto dopo l'approvazione del verbale medesimo da parte del Consiglio.
9. I verbali sono approvati, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.



10. L'approvazione del verbale della seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva.

11. Il Direttore cura la comunicazione e la diffusione delle deliberazioni, le quali potranno essere consultate in una apposita pagina web del cui indirizzo deve essere data precisa comunicazione a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 13 – Votazioni

1. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Direttore determina la maggioranza.

2. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

TITOLO III

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 14 – Competenze

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

Articolo 15 – Composizione

1. La Giunta è composta da:

- a) Il Direttore di Dipartimento, che la presiede;
 - b) Il Vice-Direttore di Dipartimento;
 - c) un rappresentante per ciascuna Sezione del Dipartimento;
 - d) un rappresentante dei Professori Ordinari
 - e) un rappresentante dei Professori Associati
 - f) un rappresentante dei Ricercatori
 - g) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - h) un rappresentante degli studenti (scelto fra quelli rappresentanti in Consiglio di Dipartimento).
2. Il Direttore e il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.

In particolare, ogni membro docente del Dipartimento esprime un voto per il rappresentante della propria fascia ed un voto per il rappresentante della sezione a cui appartiene. Nel caso il docente non appartenga a nessuna sezione potrà liberamente votare il rappresentante di sezione tra i docenti del Dipartimento.



A seguito dello svolgimento delle elezioni, viene stilata una graduatoria per sezioni ed una per fasce. Risultano eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti nelle rispettive graduatorie, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

In caso di parità si ripete la votazione.

3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40 dello Statuto.

5. Partecipano ai lavori della Giunta, con funzioni consultive, i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.

6. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del Direttore.

Articolo 16 – Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario, anche mediante posta elettronica e con pubblicazione di avviso sul sito web di Dipartimento almeno tre giorni prima.

2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

3. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO IV

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Articolo 17 – Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

c) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;

d) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;

e) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

f) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;

g) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

h) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;

i) designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.

j) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento;



k) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

Articolo 18 – Durata della carica, incompatibilità, dimissioni

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore o membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni del Direttore di Dipartimento sono accettate dal Rettore.

Articolo 19 – Elezioni

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. Il Decano convoca il Consiglio, indicando le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo coadiuveranno nello svolgimento delle operazioni elettorali.
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio deve essere disposta entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
5. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni i candidati presentano al decano le candidature accompagnate dal programma.
6. Nel caso di candidatura del decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
7. Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
9. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.
10. Il Direttore di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 20 – Vice Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento designa un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Direttore.



TITOLO V

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo. 21 – Composizione

1. Nel Dipartimento è attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di Studio.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento, esprime un rappresentante.
4. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento.
5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
6. La Commissione dura in carica quattro anni accademici.

Articolo 22 – Attribuzioni

1. La Commissione è competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 23 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Regolamento di Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.



Articolo 24 – Norma di rinvio

1. I Consigli di Corsi di Studio, i Corsi di specializzazione, perfezionamento e master sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito web istituzionale e da tale data cessano di avere efficacia tutti i regolamenti precedentemente in vigore.